

**SORVEGLIANZA SANITARIA, VALUTAZIONE DEI RISCHI DA SOVRACCARICO
BIOMECCANICO, OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE.
IDONEITA' ALLA MANSIONE E LICENZIAMENTO.**

Due interessanti sentenze della **Corte di Cassazione** ripropongono i temi della sorveglianza sanitaria, degli obblighi del medico competente in relazione alla valutazione dei rischi aziendali, della rilevanza degli obblighi del datore di lavoro ai fini della disciplina del rapporto di lavoro.

La prima è la **sentenza n. 35425 del 31.5.2016 della III Sezione penale**, con la quale la Corte ha confermato la sentenza di condanna per la violazione dell'art. 25 lett. b) del Decreto 81/08 a carico di un medico competente, colpevole di non avere provveduto *“a programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti a rischio per l'apparato muscolo-scheletrico, in particolare a quelli esposti a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori da movimenti e sforzi ripetuti”*.

Ha sancito la Corte che, anche se dai dati raccolti e dalla loro analisi il rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori era stato indicato dal medico competente quale rischio *“incerto”* (si trattava di addetti alla cassa di un supermercato), ciò non esimeva il medico competente dall'obbligo della programmazione e della sorveglianza sanitaria.

Secondo la Corte, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 167 del Decreto 81 in materia di movimentazione manuale dei carichi *“tutte le azioni che possono comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, quali le patologie alle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervovasculari (per esempio, le patologie a carico degli arti superiori), e non solo le patologie dorso-lombari, alle quali faceva riferimento il d.lgs. n. 626/1994”*.

Tanto premesso, *“l'aver individuato, pur in termini incerti o comunque bassi, il rischio specifico”* comportava secondo la Corte l'obbligo per il medico competente di prevedere la sorveglianza sanitaria, non potendo questi *“invocare a sua scusa l'inesistenza di un obbligo di previsione della sorveglianza medesima per lo specifico rischio che egli stesso aveva comunque considerato sussistente.”*

I motivi di interesse di questa sentenza sono molteplici.

Da un lato, la sentenza offre una interpretazione specifica delle norme del Titolo VI, capo I del Decreto 81 in materia di movimentazione dei carichi (articoli 167-168 e Allegato XXXIII) e dei relativi rischi, precisando che la normativa non riguarda soltanto le patologie dorso-lombari più tradizionalmente riconnesse ai *“carichi”* e che anzi nell'Allegato XXXIII *“sono citate, mediante il riferimento alle norme tecniche, anche le operazioni di movimentazione dei carichi leggeri ad alta frequenza, che tipicamente sono la causa di patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori”*.

Inoltre, a tali conclusioni la Corte perviene attraverso uno specifico richiamo alle *“norme tecniche”* (nello specifico, si tratta delle norme ISO 11228 parti 1-2-3) citate dal comma 3

dell'art. 168 del Decreto 81 assieme alle "buone prassi" e alle "linee guida"; e in questo la sentenza si segnala per la rilevanza che attribuisce a tali strumenti "normativi" di carattere integrativo (definiti rispettivamente alle lettere u, v e z dell'art. 2 del Decreto 81), indicandoli a tutti gli effetti come disposizioni da prendere in considerazione nell'adempimento degli obblighi di legge.

Infine, e più in generale, costituisce ulteriore profilo di interesse della sentenza la panoramica che essa compie sul ruolo del medico competente attraverso gli articoli del Decreto 81 di riferimento, pervenendo alla affermazione degli obblighi "di collaborazione e di controllo" che su di esso incombono (cfr. Cass. Pen., n. 1856/2013, secondo cui il medico competente è "collaboratore necessario del datore di lavoro, dotato di professionalità qualificata" da espletare mediante "una effettiva integrazione nel contesto aziendale").

In questo modo, la Corte richiama una volta di più l'attenzione sulla rilevanza fondamentale della fase della valutazione dei rischi aziendali e della individuazione dei fattori di rischio quale presupposto imprescindibile, cui collabora attivamente anche il medico competente, su cui basare poi la programmazione e la effettuazione della sorveglianza sanitaria.

La seconda sentenza sulla sorveglianza sanitaria è la pronuncia **n. 4502 del 15.12.2015 pubblicata in data 8.3.2016 della Sezione Lavoro della Cassazione Civile.**

Chiamata a giudicare sul licenziamento per giusta causa intimato ad una lavoratrice in conseguenza del suo reiterato rifiuto di eseguire le disposizioni aziendali (nello specifico, di svolgere i turni di servizio al banco del pesce), la Suprema Corte ha sancito la illegittimità di tale licenziamento, che era stato intimato dal datore di lavoro, a fronte della incompatibilità o comunque della seria difficoltà dedotta da parte della lavoratrice a svolgere quel lavoro, senza provvedere ad adottare misure alternative.

Prescindendo dalle peculiarità anche processuali della fattispecie concreta, la sentenza si segnala per l'interpretazione offerta delle disposizioni dell'art. 41 del Decreto 81/08.

Secondo il datore di lavoro, incombeva sulla lavoratrice l'obbligo di documentare sanitarmente la sua personale impossibilità o estrema difficoltà di svolgere quel lavoro, chiedendo se del caso di essere sottoposta a visita da parte del medico competente ai sensi del primo comma lettera b) dell'art. 41.

Afferma invece la Suprema Corte che l'art. 41 "semmai avrebbe imposto alla datrice di lavoro di far valutare l'idoneità delle nuove mansioni affidate alla lavoratrice, art. 41, comma 2, lett. b) e d), non rilevando nella specie il comma 1, ed in particolare la sua lettera b) che subordina l'intervento sanitario richiesto dal lavoratore alla condizione che esso sia ritenuto dal medico competente correlato a specifici rischi lavorativi".

Secondo la Corte, "gli obblighi di sicurezza (art. 2087 c.c.) e di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.)..avrebbero imposto alla datrice di lavoro, una volta informata della incompatibilità o seria difficoltà da parte della lavoratrice a svolgere il lavoro presso il reparto del pesce...di adottare le misure alternative e possibili...al licenziamento".

La sorveglianza sanitaria si conferma una volta di più come uno strumento da maneggiare con estrema cautela, in quanto non riguarda soltanto le questioni di natura sanitaria e di



Studio Legale Casella e Scudier
Associazione Professionale

tutela della salute, ma può avere immediate ricadute anche sulla disciplina giuslavoristica del rapporto di lavoro.

Padova, 6 settembre 2016.